



Procura della Repubblica di Bari

Via Dioguardi n. 1 – 70124 BARI –
procura.bari@giustizia.it

Bari, 20/3/2020

Prot. n. 3100

Il Procuratore della Repubblica

Il Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 in vigore dallo stesso 17/3, ha disposto misure di potenziamento per il SSN e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese per le conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le molteplici disposizioni ve ne sono alcune che riguardano in particolare l'Amministrazione della Giustizia (artt. 83,118,119 e 123) ed altre il lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni e la previsione di benefici a favore dei dipendenti pubblici (artt. 24, 25 e 87).

Rinviando alla più attenta lettura delle norme, si riportano qui di seguito alcune evidenze influenti in modo particolare sulla organizzazione degli uffici giudiziari e delle attività istituzionali essenziali che in questa contingenza devono essere organizzate e garantite.

Anche al fine della chiarezza delle competenze per le diverse misure da adottare si ritiene opportuna qui una breve e preliminare disamina di alcune delle disposizioni contenute **nell'art. 83 del citato D.L.** che, peraltro differiscono anche in ordine alla definizione dell'arco temporale di validità:

(commi 1 – 2 e 4) per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020:

- Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.
- E' sospeso il decorso dei sotto indicati termini previsti per legge e , ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo:
 - per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
 - per la fase delle indagini preliminari;
 - per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
 - per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
 - per le impugnazioni;
 - in generale per tutti i termini procedurali.

Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

(comma 3) per lo stesso predetto periodo:

la norma individua specificatamente i casi in cui non operano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad

obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo

dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 in cui opera la sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h) ovvero:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

(comma 5- 6 e 7) per il periodo successivo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020

Al fine di proseguire l'azione di contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari, adottano le misure organizzative atte ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone e misure che potrebbero anche riguardare la trattazione degli affari giudiziari, purché necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità sanitarie competenti (individuate nella stessa norma). Le dette misure dovranno essere, comunque, adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

Le possibili misure da adottare sono indicate nella norma stessa e sono:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

- e) *la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;*
- f) *la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;*
- g) *la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;*
- h) *lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.*

(commi 8,9,10 e 11) decorrenza e computo dei termini di prescrizione e decadenza

Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 5 (dal 9/3 al 15/4/2020) - ed al comma 6 (dal 16/a al 30/6/2020) e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, vengono previste dettagliate previsioni di sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza dai diritti e di computo dei termini stessi.

Si rinvia alla lettura della norma.

(comma 12, 13) utilizzo degli strumenti informatici di videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A.) nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 :

Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del CPP la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

(comma 13-14 e 15) incremento dell'utilizzo del SNT e degli altri sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento DGSIA:

La norma dà impulso ad un utilizzo più ampio del SNT per le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del medesimo art. 83, del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, o attraverso altri sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento DGSIA.

Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del S.N.T. per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(comma 16) utilizzo degli strumenti per i colloqui a distanza nel periodo dal 9 marzo al 22 marzo 2020

Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354,

37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

(comma 17) utilizzo degli strumenti per i colloqui a distanza nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020

Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, nel periodo indicato, la magistratura di sorveglianza può sospendere la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

(commi 18-19) Vengono disposti la proroga fino alla data del 30/6/2020 della durata in carica di alcuni istituti della giurisdizione quali Corti di assise e Corti di assise d'Appello e il differimento delle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione ad ottobre 2020.

(comma 20) sospensione dei termini nei procedimenti di mediazione ex lege n. 28/2010, nei procedimenti di negoziazione assistita ex lege n. 162/2014 ed in altri procedimenti:

Per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

(comma 22) Sono stati abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 poiché le disposizioni contenute sono state completamente assorbite nel successivo D.L. n. 18 che si pone in continuità col primo.

Altra norma di particolare rilievo è quella dell'art. 87 che ha disposto "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali"

E' stato disposto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente i capi degli uffici di intesa con i dirigenti amministrativi dovranno adottare provvedimenti organizzativi che:

- a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
- b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

La norma sancisce che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non troverà applicazione.

In conseguenza della predetta disposizione generale tutti gli altri istituti di legge e contrattuali che si possono utilizzare per attuare l'imperativa disposizione di tenere a casa i dipendenti dovranno essere utilizzati secondo un ordine di priorità stabilito per legge.

Pertanto qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), **le amministrazioni utilizzano ad esclusione i seguenti strumenti:**

- ferie pregresse,
- congedo straordinario (nelle PA con impiego non privatizzato alle quali si applica ancora integralmente il DPR n.3/1957)
- banca ore (nelle PA che l'hanno già istituita)
- della rotazione del personale e di altri analoghi istituti (turnazioni e presidi nell'ambito delle ordinarie articolazioni di orario e nel rispetto della contrattazione collettiva.

Solo dopo aver esperito le dette possibilità, nell'ordine ad esclusione, le amministrazioni potranno, motivatamente, esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del DPR 10/1/1957, n. 3.

In ultimo la norma prevede che al comma 4 dell'articolo 19 del DL 2 marzo 2020, n. 9, la parola "provvedono" è sostituita dalle seguenti "possono provvedere" così rimarcando il potere potestativo delle singole amministrazioni pubbliche in relazione ai loro contesti specifici.

Tutto ciò premesso si provvede, quindi, ad individuare i settori di attività essenziali di questo ufficio di Procura ed a specificare le attività istituzionali essenziali che si riconducono ai detti servizi.

- Ufficio Notizie di reato e URP;
- Ufficio Affari Semplici e di Pronta Definizione, con riferimento specifico alle richieste di decreto penale per l'art. 650 C.P. a carico di soggetti denunciati perché sorpresi in violazione delle prescrizioni imposte per il contrasto alla diffusione del coronavirus;
- Turni all' Ufficio Notizie di reato;
- Turni esterni ordinari e DDA;
- Turno c.d. di disponibilità
- Atti di gestione urgente dei fascicoli, come specificato in seguito;
- Ufficio CIT e sala intercettazioni;
- Ufficio dibattimento per la sola gestione dei procedimenti urgenti che verranno trattati secondo quanto indicato dai provvedimenti emessi o che potrebbero essere emessi dal Presidente del Tribunale;
- Attività della Dirigenza (Procuratore, Procuratori aggiunti, Dirigente amministrativo);
- Ufficio collaboratori di giustizia;
- Ufficio esecuzione penale solo per pratiche urgenti;
- Misure di prevenzione patrimoniali
- Ufficio spese di giustizia.

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' PROCESSUALE URGENTE AI FINI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
--

Sono considerati urgenti i procedimenti sotto elencati:

- Procedimenti con indagati/imputati sottoposti a misure cautelari e/o interdittive o nell' ambito dei quali sono state disposti sequestri o misure cautelari reali di non modesta entità, ove per essi non operi la sospensione dei termini;
- Procedimenti con misure cautelari in fase di esecuzione, ove per essi non operi la sospensione dei termini;
- Procedimenti con richieste cautelari depositate ed in attesa di determinazioni dal G.I.P., ove per essi non operi la sospensione dei termini;
- Procedimenti per i quali deve essere richiesto o è in corso un incidente probatorio
- Procedimenti nell' ambito dei quali sono stati disposti provvedimenti di arresto in flagranza o fermo
- Procedimenti la cui trattazione in fase d' indagine, in relazione a specifici elementi (complessità, persone e/o beni coinvolti, misure cautelari personali o reali da richiedere, operazioni di intercettazione in corso di svolgimento e da avviare, etc.), sia ritenuta dal magistrato assegnatario e dal procuratore aggiunto urgente e non rinviabile
- Procedimenti la cui trattazione con precedenza (c.d. priorità) sia stata segnalata dal Procuratore Aggiunto al momento dell' assegnazione
- Procedimenti in relazione ai quali devono disporsi atti di impugnazione (appelli, ricorsi, etc.) ove per essi non operi la sospensione dei termini;
- Procedimenti relativi a collaboratori di giustizia che rivestono carattere d' urgenza
- Ordine di Indagine Europeo e rogatorie attive o passive non rinviabili.

Fermo restando quanto disposto, se non espressamente modificato, nei provvedimenti organizzativi nn. 8 e 9 del 10-11/3/2020, con separato provvedimento la dirigenza amministrativa provvederà alla organizzazione dei presidi e quant'altro di necessità.

PROVVEDIMENTI FINALIZZATI A LIMITARE LA PRESENZA SUL LUOGO DI LAVORO

In relazione all'invito previsto normativamente, ai capi degli uffici e i dirigenti amministrativi ad adottare provvedimenti organizzativi di contesto che cerchino di limitare la presenza del personale negli uffici non soltanto numericamente per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, ma anche nella durata della presenza sul luogo di lavoro in ragione della gestione dell'emergenza, di intesa con il dirigente amministrativo di questo ufficio, si dispone che per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, tutti i dipendenti che presteranno servizio in turno per i servizi essenziali potranno presentare alla dirigente amministrativa la loro richiesta di autorizzazione alla rinuncia alla pausa pranzo che verrà autorizzata.

Le sollecitazioni provenienti dai sindacati ed RSU ad adottare un provvedimento generalizzato di esonero dalla pausa pranzo, non può essere accolta trattandosi di un periodo emergenziale limitato e sussistendo la prioritaria esigenza sanitaria di "far restare a casa" i dipendenti e non favorire la presenza immotivata in ufficio.

SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Il personale delle sezioni di Polizia Giudiziaria addetto alle segreterie dei magistrati e alla banca dati prosegue la propria attività nelle sedi da cui dipendono amministrativamente, salvo che il magistrato con il quale collaborano non ne richieda espressamente la presenza in ufficio. Resta fermo che detto personale dovrà ritenersi sempre a disposizione del Procuratore della Repubblica. Le aliquote di PG allocate nella sede di via Brigata Regina si organizzeranno secondo le disposizioni dei loro rispettivi comandi di appartenenza tenuto conto che anch'esse sono obbligate all'ottemperanza delle disposizioni di legge.

Il personale di polizia giudiziaria non direttamente coinvolto nelle attività urgenti è dispensato dalla presenza in ufficio. Tanto sia in riferimento al personale in servizio nella sede di via Dioguardi che nella sede di via Brigata Regina.

DISPOSIZIONI PER LA DDA

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto titolare dott. Francesco Giannella è delegato a dare disposizioni di dettaglio relative alla gestione delle ulteriori eventuali urgenze tipiche della trattazione degli affari della DDA, come pure per la gestione della Banca Dati SIDDA SIDNA e dell'Ufficio Collaboratori di Giustizia.

DISPOSIZIONI PER I VICE PROCURATORI ONORARI

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto dott. Alessio Coccioli è delegato a dare disposizioni ai Vice Procuratori Onorari per l'attività da svolgere nel periodo di limitazione di attività, anche eventualmente autorizzandoli a portare all'esterno i fascicoli da trattare loro delegati.

Verrà, comunque, garantita l'assegnazione ai vice procuratori onorari di fascicoli da trattare sino a quando la cessazione dello stato di emergenza sanitaria non consentirà la ripresa completa delle attività ordinarie.

DISPOSIZIONI PER L'UFFICIO AFFARI SEMPLICI E DI PRONTA DEFINIZIONE

Si dispone la temporanea chiusura al pubblico dell'Ufficio Affari Semplici e di Pronta Definizione. L'Ufficio proseguirà l'attività interna per il disbrigo e la lavorazione delle NdR sopravvenienti nel periodo e per le incombenze connesse all'assegnazione dei procedimenti ai magistrati. Tratterà, inoltre le pratiche concernenti le violazioni dell'art. 650 C.P. in caso di violazioni delle norme per la prevenzione del contagio da coronavirus.

ISTITUZIONE DELLA SEGRETERIA UNIFICATA PER I SERVIZI ESSENZIALI

Ad integrazione del provvedimento organizzativo n. 8 del 10/3/2020 si dispone che il "Punto di accesso" che garantisce il servizio all'utenza e che riunisce gli uffici "Ufficio Pronta Definizione-Ufficio reg. mod. 21 bis- Ufficio Ignoti – Ufficio 415 bis – Segreterie dei Pubblici Ministeri dei 4 Dipartimenti" venga integrato ed affiancato da una Segreteria Unificata per i Servizi Essenziali che verrà indicata con l'acronimo "S.U.S.E." e che si occuperà di disbrigare pienamente tutti i servizi essenziali connessi ai servizi riuniti.

Il presidio della detta segreteria unificata sarà composto da personale amministrativo individuato con provvedimento interno sulla base di rotazione, adottato dal direttore amministrativo dott.ssa Antonella Aralla. Nel turno verrà inserito anche il personale di segreteria aggregato al magistrato che svolge il servizio di turno esterno. Il presidio (numericamente) sarà composto complessivamente da n. 8 dipendenti, provenienti da ciascuno dei 4 dipartimenti (due per ciascuno),

aventi qualifica di cancellieri e assistenti e dovrà garantire non solo la ricezione delle istanze ed atti, ma anche l'espletamento dei servizi urgenti ed essenziali richiesti.

Alla detta struttura allargata "S.U.S.E." faranno riferimento tutti i singoli magistrati per gli adempimenti connessi agli affari ritenuti urgenti sopra esplicitati.

Il luogo fisico di riferimento del presidio coinciderà con l'attuale Ufficio 415 bis, allocato al 6° piano del palazzo sede di via Dioguardi nel quale, peraltro, resta allocato il Punto di Accesso che include l'area delle segreterie. Dopo l'orario di apertura al pubblico, il personale addetto al presidio utilizzerà i propri rispettivi uffici per completare o provvedere all'espletamento di tutte le altre attività richieste dal servizio essenziale unificato.

Si richiede, quindi, la massima collaborazione e sinergia. Il personale amministrativo di presidio SUSE potrà avvalersi in ausilio per lo svolgimento delle attività anche degli operatori giudiziari (quelli normalmente assegnati alle segreterie PP.MM.) ai quali verrà prescritto di articolare il loro smart working con giorni di presenza in ufficio per l'attività di affiancamento nella SUSE.

Al presente provvedimento è abbinato l'ordine di servizio della Dirigenza amministrativa. Entrambi entreranno congiuntamente in vigore da lunedì 23/3/2020.

Il presente verrà trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura tramite il Consiglio Giudiziario, per quanto costituisca variazione e deroga al programma organizzativo, al Procuratore Generale presso la Corte d' Appello, ai magistrati della Procura, alla Dirigenza amministrativa, al Presidente del Tribunale di Bari ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

Il Procuratore della Repubblica
dot. Giuseppe Volpe

